



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2021, n. 228
“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”.

PROROGA AL 31 DICEMBRE 2022
delle misure organizzative dell'attività giudiziaria
già date con il D.L. n.105/2021

Prot. N. 91-22

1. Premessa.

Il 31 dicembre 2021 è entrato in vigore il D.L. 30 dicembre 2021 n.288 (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021), recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”*.

Dopo il preambolo *“Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di...adottare misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni e magistrature..”*, tra altro si dispone che continueranno ad applicarsi fino al **31 dicembre 2022**, le disposizioni in materia giudiziaria già date con il D.L. n.105/2021.

Per quanto segnatamente attiene all'attività giudiziaria penale provvede l'art.16, commi 1 e 2, limitandosi a riproporre il contenuto dell'art.7 del D.L. n.105/2021 (salvo un necessario correttivo di date al comma secondo ultima parte) e disponendone la proroga al 31 dicembre 2022:

“ 1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione e' fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022...”.

Si tratta, pertanto e in adempimento, di prorogare al **31 dicembre 2022** le misure organizzative dell'attività giudiziaria di questa Procura già date con il provvedimento del 10 settembre 2021, adottato in esecuzione del D.L. n.105/2021.

Poiché questo provvedimento si limita a prevedere il mantenimento dell'organizzazione dell'attività già in essere, dopo le interlocuzioni con i magistrati dell'Ufficio, non è apparso necessario trasmetterne una bozza,

per eventuali osservazioni, al Presidente del Tribunale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo e alla Sezione cuneese della Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta "V.Chiusano", essendosi tutti già favorevolmente espressi sul contenuto del precedente atto organizzativo di cui questo ne è mera conferma e proroga al 31.12.2022, secondo il disposto normativo.

2. Le disposizioni sull'attività giudiziaria prorogate al 31 dicembre 2022.

Come rilevato, l'art.16, con rubrica "*Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare*", dispone che continueranno ad applicarsi fino al **31 dicembre 2022**:

"1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione e' fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022..."

Mentre le disposizioni di cui all'art.221, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 D.L.19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77) riguardano il processo civile, qui interessano quelle in materia penale.

2.1. Le disposizioni prorogate in materia penale.

L'art.221, c.10 D.L.19 maggio 2020, n. 34, riguarda la possibilità di svolgere a distanza i colloqui in regime restrittivo¹.

Quanto alle previsioni che riguardano direttamente l'attività giudiziaria dell'Ufficio e, in generale, quella giurisdizionale penale, registriamo quanto segue.

2.1.1. Le indagini preliminari eseguibili da remoto.

Trova proroga al 31 dicembre 2022 l'art.23, c.2 D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Non resta, pertanto, che ribadire quanto già annotato da ultimo nel provvedimento 10.9.2021:

"L'art. 23 amplia la possibilità di eseguire atti da remoto rispetto al precedente regime previsto dall'art. 83, comma 12 quater D.L.n.18/2020 (e dall'art.221 D.L. n34/2020).

In particolare, non si condiziona più la possibilità di procedere da remoto al fatto che, se si procedesse in presenza, si metterebbero a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19, come invece stabiliva l'art.83, c.12 quater D.L. n.18/2020.

Pertanto:

- nel corso delle indagini il p.m. e la p.g. (ma non più anche il Giudice, come era previsto nell'art. 83 D.L. n.18/2020) possono avvalersi del collegamento da remoto per compiere atti che richiedono la partecipazione a) della persona sottoposta alle indagini; b) della persona offesa; c) del difensore, d) di consulenti, di esperti e di altre persone.

¹ Art. 221, c.10:

Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, su richiesta dell'interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature e i collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al presente comma può essere autorizzata oltre i limiti stabiliti dall'articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e dal predetto articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018

Si pone, però, un limite: il difensore dell'indagato potrà chiedere che si proceda in presenza, qualora l'atto richieda la sua presenza.

La norma, dunque, consente l'opposizione del difensore e impone l'esecuzione in presenza, laddove l'atto "richiede la sua presenza", ossia la presenza del difensore.

Malgrado il verbo utilizzato, "richiedere", evochi la previsione di una partecipazione obbligatoria del difensore, tuttavia appare preferibile un'interpretazione aderente alla *ratio legis*, nel senso di consentire l'opposizione del difensore per il compimento di tutti gli atti dell'indagine preliminare per i quali sia prevista la sua presenza, anche se soltanto facoltativa (ossia, la maggior parte, posto che al difensore si riconosce sempre la facoltà di intervenire, salvo nel caso del confronto per cui è previsto che sia obbligatoriamente presente).

L'opposizione del difensore, però, trova dei limiti qualora l'indagato sia in stato di custodia cautelare (in carcere o al domicilio), ovvero sia detenuto per altra causa o internato.

L'art.23, c.2 stabilisce che "*la partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 4*".

A sua volta, il comma 4 prevede che "*La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020 n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, è abrogato*".

L'espressa abrogazione dell'art.221, c.9 D.L. n.34/2020 significa che la partecipazione a distanza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate è obbligatoria e non più condizionata al consenso delle parti e trova applicazione anche quando si debba garantire il principio del contraddittorio, essendo prevista per le udienze.

La *ratio legis* è chiara, trovando fondamento nella necessità di non dare occasioni di diffusione del contagio.

Ed essendo espressamente richiamata (art.23, c.2), questa regola trova applicazione anche nella fase delle indagini preliminari.

Del resto, se così non fosse, nella fase delle indagini basterebbe l'opposizione del difensore a far eseguire l'atto in presenza dell'indagato (in stato di custodia cautelare, detenuto, internato), mentre un'identica opposizione non sarebbe ammissibile in "qualsiasi udienza".

Appare, pertanto, fondato sostenere che si eseguiranno in presenza dell'indagato (e del difensore) gli atti che devono essere eseguiti con la presenza anche solo facoltativa del difensore, purché l'assistito **non** sia sottoposto a custodia cautelare, o detenuto o internato.

Eguale si prospetta nel caso di cui all'art.360 c.p.p. (v.*infra*)

Come noto, nei casi di cui all'art.364 c.p.p. al difensore deve essere dato avviso almeno ventiquattr'ore prima del compimento dell'atto (mentre al diretto interessato l'avviso, salvo ragioni di urgenza, deve essergli notificato almeno tre giorni prima: artt.364 e 375 c.p.p.).

Tuttavia, per consentire al difensore di chiedere che l'atto si compia in presenza, appare opportuno che l'avviso di fissazione preveda un termine entro il quale il difensore possa esercitare questa facoltà e che può qui essere indicato in tre giorni dal momento di ricevimento dall'avviso, prorogabile a cinque a seconda dei casi.

Restano comunque salve le ragioni di assoluta urgenza di cui all'art.364, c.5 c.p.p. e, in queste evenienze, il difensore eserciterà la facoltà non appena ne avrà la possibilità.

In adempimento:

- in tutti i casi di cui all'art.364 c.p.p., quando si proceda a interrogatorio, a individuazione di persone o a confronto cui debba partecipare l'indagato (mentre l'ispezione non appare praticabile da remoto), il p.m. darà avviso al difensore che l'atto sarà eseguito da remoto, concedendogli un termine per opporsi come sopra indicato e chiederne l'esecuzione in presenza;

- se necessario, si procederà in via di urgenza, ai sensi del quinto comma dell'articolo e il difensore potrà opporsi, chiedendo si proceda in presenza, non appena ne avrà la possibilità;

-nel caso di indagato sottoposto a misura custodiale, ovvero detenuto (in espiazione di pena o per altra causa) o internato, troverà applicazione l'art.23, c.2, il quale prevede che l'atto sia eseguito da remoto a termini del comma 4, laddove possibile;

- ugualmente si procederà nel caso di cui all'art.360 c.p.p., essendo possibile predisporre un decreto di nomina e di conferimento d'incarico da remoto, dando un termine al difensore per l'opposizione ovvero per interloquire sul contenuto del quesito da porre all'ausiliario.

In questo caso, trattandosi di atti normalmente urgenti i termini per l'esercizio dell'opposizione potranno essere ridotti rispetto a quelli sopra indicati, posto che la norma prevede che l'avviso sia dato "senza ritardo". In caso di opposizione, il conferimento dell'incarico avverrà in presenza (ma l'indagato sottoposto a custodia cautelare, detenuto, internato parteciperà da remoto, se intenderà); nel caso il difensore si limiti a interloquire sul contenuto dell'oggetto dell'incarico, il p.m., accogliendo l'osservazione, integrerà il quesito posto all'ausiliario e procederà al conferimento del mandato da remoto;

- nei casi di cui agli artt.362, 359 c.p.p. si procederà, di norma, da remoto (obbligatoriamente se la persona da esaminare ex art.362 c.p.p. sia detenuta o internata).

Stessa facoltà di procedere da remoto, nei limiti indicati, è riconosciuta alla polizia giudiziaria, sia in caso di delega d'indagine sia in caso di attività d'iniziativa.

Parimenti per l'interrogatorio dell'indagato non sottoposto a misura custodiale, la p.g. darà avviso al difensore della facoltà di chiedere che l'atto si compia in presenza, nei termini già indicati.

Resta fermo che non potrà essere delegato alla p.g. l'interrogatorio dell'indagato sottoposto a misura custodiale nel procedimento; delegabile, invece, l'interrogatorio di indagato detenuto per altra causa, il quale dovrà avvenire da remoto, ove possibile e secondo il dettato dell'art.23, c.2.

Per l'audizione delle altre persone troveranno applicazione le regole testè richiamate.

Le forze di polizia territoriali sono già dotate di collegamenti da remoto (applicativo Microsoft Teams) e, pertanto, non esistono problematiche tali da non permettere di procedere con questa modalità agli atti istruttori delegati o d'iniziativa e che lo permettano e secondo le direttive già emesse con provvedimento del giorno 11 maggio 2020.

Altrettanto vale per le deleghe d'indagine conferite al personale delle Aliquote di p.g. in servizio presso questo Ufficio, essendosi provveduto a dotarlo dell'applicativo Microsoft Teams.

La procedura da seguire per gli atti da remoto ricalca quanto già previsto dall'art.12 quater D.L. 18/2020.

Art.23, c.2: "Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale."

In ogni caso, si dispone che l'atto istruttorio da remoto sarà sempre anche videoregistrato.

Resta la possibilità di procedere agli **atti istruttori in presenza**.

Di presenza, come già rilevato, **si dovrà procedere agli interrogatori degli indagati non colpiti da misure custodiali, né detenuti, né internati, laddove sia avanza specifica richiesta da parte del difensore.**

Invece, l'audizione in presenza della persona offesa ovvero di quella informata sui fatti o di ausiliari o altre persone, dovrà rappresentare un'ipotesi eccezionale, da adottare solo quando la scelta elettiva del remoto sia sconsigliabile per la particolare delicatezza dell'atto ovvero per la necessità di far consultare alla persona una pluralità di documenti o per altre, simili, evenienze che la rendano non utilmente praticabile per le finalità dell'indagine.

Resta fermo che qualora la persona da esaminare si trovi in stato custodiale o detenuta o internata, l'atto in presenza **non potrà aver luogo.**

Qualora l'attività istruttoria si tenga in presenza, le ragioni di tutela dal rischio di contagio suggeriscono di svolgerle in ore pomeridiane, quando l'ufficio non è aperto all'utenza e ricorre, pertanto, un minore afflusso di persone.

L'atto sarà eseguito dal p.m. con l'adozione del distanziamento di sicurezza, ovvero di idonei paraventi e l'uso dei DPI. Ugualmente si potranno delegare alla p.g. atti da esperire in presenza in ragione di particolari esigenze, da valutare caso per caso e con la necessaria prudenza, che non consentano di delegare l'atto con modalità da remoto; in questi casi il p.m., delegando l'incombente in presenza, disporrà che siano rispettate le distanze di sicurezza e che l'esaminando e gli ufficiali delegati procedano all'atto mediante l'adozione dei DPI. Nella scelta di quali indagini porre in essere prima di altre, troveranno applicazione i criteri di priorità ordinari assunti dall'Ufficio col provvedimento del 26 novembre 2019.

In conclusione, le acquisizioni dichiarative nella fase delle indagini preliminari avverranno preferibilmente da remoto. Qualora sia prevista la partecipazione del difensore dell'indagato, in caso di sua opposizione l'atto avverrà in presenza. In ogni caso, la partecipazione all'atto degli indagati o delle altre persone in stato di custodia cautelare, o detenzione o internamento, avrà luogo da remoto. Da ultimo, l'art.24 del D.L. 9.11.2020 n.149 (ndr: ora 23 ter legge n.176/2020) non appare applicabile alla fase delle indagini preliminari, disponendo esclusivamente per "i giudizi penali". Pertanto, nel caso di impossibilità di procedere ad acquisire le dichiarazioni di persone informate, consulenti tecnici, indagati/imputati di reato connesso in quanto in quarantena o in isolamento fiduciario, il differimento dell'atto non comporterà la sospensione dei termini di custodia cautelare o di prescrizione".

2.1.2. La disciplina del deposito telematico degli atti da parte dei difensori.

Anche l'art.24 D.L. 28.10.2020 n.137 (legge 18 dicembre 2020, n. 176) è prorogato al 31 dicembre 2022.

Come noto, il ricorso al deposito mediante il Portale del Processo Penale Telematico dal 5 febbraio 2021 è obbligatoriamente previsto a pena di inefficacia per:

- le memorie, i documenti, le richieste e le istanze di cui all'art. 415-bis, comma 3, c.p.p;
- la nomina a difensore o la rinuncia o la revoca del mandato di cui all'art. 107 c.p.p;
- la denuncia di cui all'art. 333 c.p.p. e la relativa procura speciale
- la querela di cui all'art. 336 c.p.p. e la relativa procura speciale
- l'opposizione all'archiviazione di cui all'art. 410 c.p.p.

Il deposito è tempestivo quando sia eseguito entro le 24 ore del giorno di scadenza;

- in caso di guasti dell'applicativo "*il malfunzionamento del portale de processo penale telematico è attestato dal Direttore Generale per i servizi informativi automatizzati, è segnalato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale*" (art.24, c.2 bis);
- in caso di guasti dell'applicativo "*fino alla riattivazione dei sistemi, l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico*"(art.24, c.2 ter).

Si tratta di ipotesi che questo Ufficio aveva già considerato adottando il provvedimento 30 novembre 2020, in linea con quanto poi legislativamente stabilito, "*...resta inteso che in caso di impossibilità di trasmettere gli atti indicati a causa di malfunzionamenti imputabili agli applicativi e che non possano risolversi in tempo utile a non ledere l'esercizio dei diritti di difesa che debbano essere fatti valere entro termini stabiliti, sarà inevitabile accettare il deposito cartaceo*".

Resta da richiamare la disposizione della seconda parte dell'art.24, c.2 ter (introdotta dall'art.6 DL n.44/2021), per cui:

"L'autorità giudiziaria può autorizzare, altresì, il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche ed eccezionali".

Si tratta di previsione che non appare collegata a guasti dell'applicativo - a cui già provvede la prima parte dell'articolo in questione - e che deve intendersi applicabile a situazioni diverse e particolari, valutabili di volta in volta dall'Ufficio e a cui si dovrà provvedere con un decreto motivato.

Infine, per tutti gli altri atti del difensore, diversi da quelli elencati, è consentito il deposito con valore legale mediante l'invio con pec all'indirizzo pec dell'Ufficio dedicato a tal fine (art.24, c.4 legge n.176/2020).

2.1.3. Le udienze.

Resta efficace fino al 31.12.2022 la disposizione per cui, indipendentemente dal consenso, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate e arrestate, deve essere assicurata, ove possibile, mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto (art.23, c.4 D.L. 28.10.2020 n.137).

Parimenti, il Giudice procederà da remoto all'interrogatorio di cui all'art.294 (art.23, c.2 D.L. citato).

Si ribadisce, pertanto, che, di regola, coloro che si trovino ristretti per qualunque causa (arrestati, fermati, in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, detenuti per altra causa, detenuti in espiazione

di pena, internati) parteciperanno esclusivamente da remoto a qualunque tipo di udienza (convalide; incidenti probatori; udienze preliminari; giudizi abbreviati; udienze ex art.447 c.p.p.; udienze ex art.464 ter c.p.p., direttissime, dibattimenti, udienze avanti al tribunale del Riesame).

In sintesi, le udienze continuano a celebrarsi in presenza delle parti e delle persone chiamate avanti al Giudice, con l'eccezione del collegamento da remoto per coloro che siano detenuti, internati, in stato di custodia cautelare (in carcere o agli arresti domiciliari), fermati o arrestati.

2.1.4. Ulteriori disposizioni del D.L. n.228/2021.

Si proroga al 31.12.2022 l'efficacia di altre disposizioni in materia di processo penale che non riguardano direttamente l'attività di questo Ufficio e a cui, pertanto, si può fare breve cenno.

Si proroga l'**art.23 bis**, relativo al processo di **appello** ed estensibile al procedimento di **prevenzione**, ma solo limitatamente ai commi 1, 2, 3, 4 e 7 (le disposizioni relative alla procedura camerale, fuori dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, con contraddittorio preventivo e cartolare e alla tenuta della camera di consiglio per la deliberazione con le forme del collegamento da remoto, commi 1, 2, 3 e 4; le disposizioni che estendono la procedura camerale di appello alle impugnazioni cautelari e di prevenzione).

Si proroga la possibilità prevista dall'**art.23, c.9** D.L.n.137/2020 di assumere la decisione da remoto nei casi di procedimenti collegiali camerali.

Parziali proroghe sono stabilite quanto al processo avanti la Corte di Cassazione in materia penale, posto che l'efficacia al 31.12.2022 è limitata all'art.23 del D.L. n.137/2020 al comma 8, ma solo ai periodi 1, 2, 3, 4 e 5 (disposizioni relative al cd. processo scritto in cassazione).

E', però, previsto che *“Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022”*.

Cuneo, 10 gennaio 2022.


Il Procuratore
Onelio Dodero

Si allegli al Progetto Organizzativo per il triennio 2020/2022.

Si trasmetta ai Magistrati, al personale amministrativo, ai Responsabili delle Aliquote di p.g.

Si inserisca nel sito web.

Si comunichi:

Al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino

Al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Torino

Al Consiglio Superiore della Magistratura – Settima Commissione

Al Presidente del Tribunale di Cuneo

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo

Al Presidente della Sezione di Cuneo della Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta “V. Chiusano”.

Sommario

1. Premessa.....	1
2. Le disposizioni sull'attività giudiziaria prorogate al 31 dicembre 2022.....	2
2.1. Le disposizioni prorogate in materia penale.....	2
2.1.1. Le indagini preliminari eseguibili da remoto.....	2
2.1.2. La disciplina del deposito telematico degli atti da parte dei difensori.....	5
2.1.3. Le udienze.....	5
2.1.4. Ulteriori disposizioni del D.L. n.228/2021.....	6